

**TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha emesso la presente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. xxx R.G.A.C. promossa da
F(omissis) rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis) e dall'Avv. (omissis), in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo procuratore, in (omissis)

attore

nei confronti di

BANCA rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis), in virtù di procura agli atti, e domiciliata presso il suo indirizzo PEC (omissis)

convenuta

Oggetto: risarcimento danni

CONCLUSIONI

Per l'attore (cfr. note scritte depositate il 13.01.2023, in funzione di partecipazione all'udienza di p.c. del 20.01.2023, tenutasi in forma "cartolare", ex art. 221 comma 4 D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020 ed atto di citazione):

"... previa rimessione della causa in istruttoria onde dare sfogo alle CTU, contabile e medica, già richieste con le memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e nei successivi atti e verbali di causa." (cfr. note scritte depositate il 13.01.2023);

"Piaccia all'Ill.mo G.U. del Tribunale di Massa, contrariis reiectis, accertata la responsabilità della convenuta in ordine a tutti i fatti esposti in narrativa, condannare Banca Carige s.p.a., in persona del l.r. pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti dall'attore nella misura che risulterà provata o ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria.

Vinte le spese e i compensi di lite e della procedura di media conciliazione, oltre accessori di legge, In via istruttoria, fin da ora chiede ammettersi C.t.u. contabile al fine di verificare le operazioni poste in essere dalla Banca convenuta, nonché di determinare il valore della A(omissis) s.r.l. e della quota di proprietà dell'attore, prima che la gestione della società fosse affidata a P(omissis).

Chiede altresì ammettersi C.t.u. medica per descrivere e valutare il danno fisico patito dall'attore a seguito delle illegittime attività poste in essere dalla banca convenuta.

Chiede altresì ammettersi prova per testi, con i singoli estensori o dichiaranti, a conferma di tutta la documentazione in atti versata.

Chiede ordinarsi alla banca l'esibizione del rapporto ispettivo eseguito presso la C.R. Carrara s.p.a., sulla posizione A(omissis) s.r.l., già inutilmente richiesto dall'attore e dalla Polizia Giudiziaria in sede di indagine preliminare. Riservata ogni altra richiesta, deduzione ed eccezione ex art. 183 c.p., anche all'esito delle difese avversarie." (cfr. atto di citazione).

Per la convenuta (note scritte depositate il 13.01.2023, in funzione di partecipazione all'udienza di p.c. del 20.01.2023, tenutasi in forma "cartolare", ex art. 221 comma 4 D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020 ed atto di citazione):

"Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria istanza disattesa e previe le declaratorie tutte del caso, respingere l'attore domanda in quanto preclusa dal giudicato costituito dalla sentenza resa dal Tribunale di Lucca n. xxxx, inammissibile, infondata e comunque non provata. Con vittoria di spese e onorari di causa."

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

F(omissis) citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, **BANCA**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, chiedendo che, previo accertamento della responsabilità della banca convenuta (già **BANCA s.p.a.**), per l'operato dei propri funzionari coinvolti nella vicenda, ex art. 2049 c.c., venisse condannata al risarcimento dei danni che assumeva essergli derivati dalla gestione di rapporti contrattuali intrattenuti con lo stesso istituto di credito da A(omissis) s.r.l., società della quale

egli deteneva la quota maggioritaria (pari al 50% del capitale sociale), sia patrimoniali che non patrimoniali.

Deduceva:

che A(omissis) s.r.l. si era resa, a far tempo dagli anni 1999-20000, aggiudicataria di contratti di appalto per interventi edili commissionati dal Comune di (omissis), per considerevoli importi;

di essere stato contattato, da talune figure apicali di BANCA s.p.a., il Dr. (omissis) ed il Dr. (omissis), all'epoca rispettivamente vicedirettore generale e direttore generale della stessa banca, ai fini della concessione, in favore di A(omissis) s.r.l. di una rilevante apertura di credito, mediante in un affidamento per anticipo fatture pari a ben £ 400.000.000, nonostante fosse stato fatto presente che quest'ultima non era in grado di offrire garanzie reali;

che, in seguito, il Dr. (omissis), responsabile crediti della Direzione Generale della banca, gli aveva imposto di chiudere i conti correnti intrattenuti da A(omissis) s.r.l. con altri istituti di credito ((omissis) ed (omissis)), pretendendo che quest'ultima avesse rapporti soltanto con BANCA s.p.a., prospettandogli, in caso contrario, la revoca dell'apertura di credito già accordata, con richiesta di rientro immediato;

di aver quindi acconsentito, suo malgrado, ad estinguere i rapporti in essere con le altre banche, ciò che aveva di fatto consegnato a quest'ultimo istituto le sorti finanziarie di A(omissis) s.r.l.;

che, di lì a poco, essendo il predetto B(omissis), nel frattempo divenuto direttore generale della banca, la posizione della società era stata posta "a incaglio e rientro", essendo stato costretto a sottostare alle illecite pretese rivoltegli dallo stesso B(omissis) e dal Dr. (omissis) (divenuto responsabile dell'Ufficio (omissis)), al fine di evitare la revoca dell'affidamento;

che A(omissis) s.r.l., in particolare, aveva eseguito, in favore di quest'ultimo, alcuni interventi edili presso un immobile di sua proprietà sito in Milano, per un valore complessivi di € 12.000,00, non essendo stato mai corrisposto il relativo prezzo all'impresa esecutrice;

che le vessazioni dei suddetti dirigenti erano divenute sempre più frequenti, essendo stato egli costretto ad elargire loro varie "regalie", quali bottiglie di vino d'annata, buoni benzina, computer portatili, telefoni cellulari, prosciutti, buoni pasto in noti ristoranti e persino un orologio Rolex d'oro,

che i ritardi degli enti pubblici nel pagamento dei corrispettivi delle opere appaltate ad A(omissis) s.r.l. non consentivano alla stessa impresa di rinunciare alla linea di credito

aperta in suo favore, essendo BANCA s.p.a. arrivata fino al punto nomina di un amministratore di sua fiducia, tale P(omissis), in modo da poterne esercitare il controllo e da garantirle la completa gestione;

che il nuovo amministratore di A(omissis) s.r.l., "manovrato" dai vertici della banca, aveva trasferito la contabilità della società presso lo studio commerciale (omissis) (presso il quale, peraltro, lavoravano la figlia ed il genero del Dr. (omissis), direttore dell'(omissis) della stessa BANCA s.p.a., agenzia presso la quale erano intrattenuti i conti correnti di cui era titolare A(omissis) s.r.l.), così da impedire al medesimo F(omissis) un facile controllo dei libri sociali;

che il quadro finanziario della società si era aggravato sotto l'amministrazione del P(omissis), essendogli stato imposto, con lettera del 11.08.2005, di accedere ad un mutuo ipotecario per ripianare l'esposizione debitoria della stessa A(omissis) s.r.l. e liberare i fideiussori dalle garanzie prestate, dovendo il mutuo essere formalmente concesso per l'acquisto, da parte dell'attore, di un compendio immobiliare (costituito da un terreno sul quale insisteva un fabbricato abusivo in costruzione), del quale sarebbe stato sovrastimato il valore e dovendo la restante parte del prestito essere destinata alle suindicate effettive finalità dell'operazione;

che, in effetti, a fronte dell'acquisto del suddetto compendio immobiliare al prezzo di € 73.700,00, indicato nel rogito notarile, la banca aveva erogato, il giorno stesso della sua stipulazione, la somma di € 550.000,00 a titolo di mutuo, iscrivendo ipoteca per un controvalore di € 1.100.000,00;

che il medesimo compendio compravenduto, stante il mancato rimborso del mutuo, era stato recentemente alienato nell'ambito di una procedura esecutiva al prezzo di € 67.000,00;

che il denaro mutuato era stato versato, il 06.10.2005, sul conto di A(omissis) s.r.l., avendo la banca trattenuto l'equivalente di parte delle fatture portate all'anticipo, risultate false;

che il fascicolo aperto presso la Procura della Repubblica, a seguito di denuncia presentata dallo stesso F(omissis) era andato inspiegabilmente smarrito, essendo comunque emerso dalle indagini di Polizia Giudiziaria che il P(omissis), a quel tempo amministratore di A(omissis) s.r.l., aveva prelevato dai conti

correnti della società, negli anni 2004-2005, somme ammontanti a complessivi € 509.779,00, essendo stati prelevati con assegni circolari ulteriori € 71.955,00, per un ammanco totale di € 582.184,00;

5 che dalle stesse indagini era altresì emerso che il P(omissis) aveva presentato alla banca, per incassarne le relative anticipazioni mediante il sistema della cessione del credito, numerose fatture a carico di enti pubblici e privati (in particolare, le ditte (omissis) s.a.s., la (omissis), il Comune di (omissis) ed il Comune di (omissis)), che si erano rivelate false o che erano state comunque disconosciute, essendo stato effettuato anche, con denaro appartenente alla società, un bonifico in favore di tale (omissis), impiegata e compagna di un notaio che avrebbe dovuto occuparsi dell'autenticazione degli atti di cessione dei crediti vantati dalla stessa A(omissis) s.r.l. neo confronti degli enti pubblici appaltanti;

che, con sentenza del Tribunale di Lucca del 08.02.2007, era stato dichiarato il fallimento di A(omissis) s.r.l., a seguito del quale era stato avviato un procedimento penale pendente a carico dell'attore (rubricato al n. XXXX R.G.N.R.), per il reato di bancarotta fraudolenta;

che, nel corso dell'istruttoria dibattimentale svoltasi nel suindicato procedimento penale, in particolare attraverso le deposizioni assunte, era emerso che inizialmente A(omissis) s.r.l. riusciva a rispettare le scadenze dei pagamenti dalla stessa dovuti ed a far fronte ai propri impegni, anche nei momenti di scarsa liquidità, fino a quando era stato direttore della filiale il, (omissis) (ovvero fino al febbraio-aprile 2004), avendo egli tenuto in custodia il carnet degli assegni relativi ai rapporti intrattenuti ed autorizzando, di volta in volta, l'emissione di un assegno soltanto se validamente giustificata da idonea documentazione, mentre, in seguito, fu consentito al nuovo amministratore P(omissis), di prelevare in contanti gli ingenti importi suindicati;

che dell'operato illecito dei funzionari coinvolti nella vicenda era tenuta a rispondere la banca convenuta, ex art. 2049 c.c., per "culpa in eligendo" o "in vigilando", avendo essa l'obbligo di comportarsi secondo la diligenza qualificata nella gestione dei rapporti intrattenuti con la propria clientela ed avendo il dovere di protezione nei suoi confronti;

che A(omissis) s.r.l., prima della gestione del P(omissis), era società molto attiva, titolare di immobilizzazioni materiali, di magazzino e di crediti di ragguardevole valore, per quanto attestato dai bilanci degli anni 2002-2004;

che la vicenda aveva cagionato all'attore gravi danni, di natura fisica e morale, come da certificazione medica prodotta.

A seguito della declaratoria di contumacia della banca convenuta, giusta ordinanza resa all'udienza del 22.01.2019, la stessa si costituiva tardivamente con comparsa di risposta depositata in data 17.05.2021, eccependo che la pretesa risarcitoria risultava coperta da giudicato, per effetto della sentenza n. xxxx del Tribunale di Viareggio, che, a definizione del giudizio di opposizione radicato da A(omissis) s.r.l. e dal F(omissis), unitamente ad altri ingiunti, anch'essi fideiussori della medesima società, avverso un decreto ingiuntivo avente ad oggetto lo scoperto di due conti correnti bancari intrattenuti dalla predetta società con BANCA s.p.a., aveva respinto – per la sua ritenuta genericità, stante la "mancata allegazione dei fatti" dei fatti costitutivi dell'ipotetico controcredito - l'eccezione di compensazione spiegata dagli opposenti in riferimento alla condotta tenuta dalla banca, attraverso il proprio personale, consistente nell'aver accettato "fatture (e cessioni di fatture verso fornitori) di fatto inesistenti e comunque espressamente non accettate dai terzi debitori", condotta dedotta a fondamento della pretesa risarcitoria azionata nel presente giudizio. Eccepeva, a sua volta, in compensazione, rispetto al credito risarcitorio fatto valere ex adverso nel presente giudizio, il controcredito in proprio favore consacrato nella citata sentenza del Tribunale di Lucca, che, pur avendo revocato il decreto ingiuntivo in forza del quale era stato intimato agli opposenti il pagamento della complessiva somma di € 499.857,00, aveva condannato questi ultimi (tra i quali il F(omissis)), in solido tra loro, al pagamento dell'importo di € 499.827,50 (quale rideterminato attraverso C.T.U. contabile) in favore della medesima banca. Eccepeva, altresì, la carenza di legittimazione attiva in capo al F(omissis), in riferimento ai dedotti danni patrimoniali attinenti alla sfera giuridica di A(omissis) s.r.l., non valendo la qualità di socio della medesima in capo a quest'ultimo a giustificare l'ipotetica configurazione di un diritto risarcitorio pro quota in suo favore, tenuto conto dell'autonomia patrimoniale che caratterizzava la stessa società di capitali, non potendosi considerare tale l'eventuale perdita di valore delle quote della compagine di cui egli era titolare, trattandosi di un mero effetto economico riflesso di un pregiudizio di pertinenza della società, tale da non costituire effetto immediato e diretto dell'ipotetico illecito posto in essere ai danni di quest'ultima. Contestava, nel merito, che dalla vicenda fossero derivati all'attore i danni fisici e morali dal medesimo

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

prospettati, che assumeva destituiti di supporto probatorio. Evidenziava che le posizioni dei funzionari della banca coinvolti nel procedimento penale svoltosi anche a loro carico erano risultate archiviate, e che, in ogni caso, con i decreti di archiviazione era stato escluso che i comportamenti di questi ultimi avessero determinato una “reale coartazione della volontà del F(omissis)”, avendo essi “l’evidente scopo di ingraziarsi i predetti bancari al fine di ottenere denaro in prestito dall’istituto di credito”, avendo comunque comportato, in ipotesi, un danno alla banca, non già al F(omissis), con conseguente inconferenza del richiamo alla responsabilità prevista ex art. 2049 c.c.; e ciò anche in quanto, avendo essi operato nell’esclusivo interesse proprio, non già dell’istituto di credito da cui dipendevano, era risultato insussistente il nesso di occasionalità necessaria tra la loro condotta ed il rapporto organico con la banca.

Concludeva per il rigetto dell’azione risarcitoria.

La causa, istruita in forma documentale e con l’assunzione di prove testimoniali, è stata trattenuta in decisione all’udienza del 20.01.2023 (tenutasi in forma “cartolare”, ex art. 221 comma 4 del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020), sulle conclusioni precisate come in epigrafe trascritte.

§§§§§§§§§§

Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui esposti, con riferimento ai danni patrimoniali oggetto della pretesa risarcitoria azionata, l’eccezione inerente all’improponibilità della medesima da parte del F(omissis) appare fondata per quanto concerne quelli cagionati alla compagine sociale della quale l’attore deteneva la maggioranza (95%) del capitale; dovendosi al riguardo fare applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte regolatrice, secondo cui “i soci di una società di capitali non hanno titolo per avanzare pretese risarcitorie nei confronti del terzo che, con la sua condotta, abbia danneggiato la società, con conseguente depauperamento del patrimonio personale degli stessi soci, per la perdita del capitale investito nella società e della possibilità di incassare utili di gestione” e “ciò in ragione della perfetta autonomia patrimoniale inerente alla personalità giuridica della società che comporta la netta separazione tra il patrimonio sociale e quello personale dei soci, sicché solo alla società spetta la legittimazione all’azione risarcitoria nei confronti dei terzi che con il loro comportamento abbiano arrecato pregiudizio al patrimonio sociale”. In definitiva, “i soci di una società di capitali non hanno titolo al risarcimento dei danni che costituiscano un mero riflesso del pregiudizio arrecato da terzi alla società, in quanto siano una mera porzione di quello stesso danno subito dalla (e risarcibile in favore della) stessa, con conseguente reintegrazione indiretta a favore del socio” (cfr. Cass. n. 27733/2013, conf. Id. n. 2087/2012, Cass. SS.UU. n. 27346/2009). In effetti, “se si ammettesse che i soci di una società di capitali possano agire per ottenere il risarcimento dei danni procurati da terzi alla società, in quanto incidenti sui diritti derivantigli dalla partecipazione sociale, non potendosi negare lo stesso diritto alla società, si finirebbe con il configurare un duplice risarcimento per lo stesso danno.” (cfr. Cass. SS.UU. n. 27346/2009). Quanto appena precisato vale, evidentemente, anche con riferimento al pregiudizio correlato all’intervenuta dichiarazione di fallimento di

A(omissis) s.r.l. L’autonomia patrimoniale di detta società, pertanto, non consente di considerare riferibile alla sfera giuridica del F(omissis) (sia pure pro quota) il pregiudizio patrimoniale rilevante sub specie di danno emergente (in chiave di riduzione del capitale sociale), così come in termini di lucro cessante (per il venir meno o la limitazione della possibilità di conseguire profitto patrimoniale, presupposto della eventuale distribuzione di utili tra i soci e, quindi, in funzione di contrazione della redditività delle quote sociali di questi ultimi); costituendo quelli appena predicati un mero riflesso di danni afferenti all’autonoma e separata sfera giuridica della compagine sociale, tali, quindi, da non configurare (ex artt. 1223) “conseguenze immediate e dirette” dell’illecito in ipotesi perpetrato ai danni della medesima.

La carenza di legittimazione ad agire, attenendo “al diritto di azione”, “può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice” (cfr. Cass. SS.UU. n. 2951/2016, conf., ex plurimis, Cass. n. 17092/2016, Id. n. 11744/2018); dovendosi disattendere, sotto tale profilo, il rilievo difensivo attoreo circa la contestata inammissibilità dell’eccezione in parola, a fronte della tardiva costituzione della banca convenuta. E’ ben vero che il F(omissis) risulta essersi costituito fideiussore di A(omissis) s.r.l., ma ciò varrebbe a consentire al medesimo di far valere le eccezioni attinenti al rapporto obbligatorio sottostante facente capo alla debitrice principale (la predetta società) nell’ipotesi in cui la controversia attenesse a pretesa creditoria fatta valere dalla banca nei confronti della stessa correntista (e/o dei suoi fideiussori); diversamente, nel caso in esame egli stesso ha spiegato una domanda (di natura

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

risarcitoria) nei confronti della banca convenuta, di tal che essa può considerarsi effettivamente pertinente alla sua sfera giuridica personale soltanto nella misura in cui siano stati prospettati fatti che abbiano determinato un pregiudizio personale e diretto a carico del medesimo (vale a dire diverso da quello riferibile alla società, secondo quanto dianzi precisato), non potendo, altrimenti, la prestazione della garanzia fideiussoria in favore della compagine sociale trasformare l'ipotetico danno subito da quest'ultima in un danno "proprio" del garante. Un pregiudizio di tal genere potrebbe, in ipotesi, essere integrato dagli esborsi dallo stesso personalmente sostenuti per le "regalie" (effettuate in varie forme) in favore dei funzionari di BANCA s.p.a..

Al riguardo, il teste (omissis) ha dichiarato di aver svolto lavori di idraulica per conto di A(omissis) s.r.l. (per un valore di 12.000.000 di Lire dodici milioni di lire) presso un'abitazione di proprietà del predetto (omissis); più precisamente, nel rispondere sul capitolo 5 di cui alla memoria istruttoria attorea, egli ha riferito di aver realizzato quei lavori "in subappalto", su incarico di A(omissis) s.r.l. (evidentemente in veste di appaltatrice), non avendo affatto dichiarato, né escluso, di aver ricevuto il corrispettivo che gli spettava per tali opere e, ciò che soprattutto rileva, non avendo confermato, se non de relato actoris ("la circostanza mi fu riferita dal sig. F(omissis), ma io non ero presente"), che il (omissis) si sia rifiutato di pagare A(omissis) s.r.l. e che abbia quindi beneficiato della prestazione a titolo gratuito, non assumendo tale ultima dichiarazione, così come resa, per consolidata giurisprudenza, alcun valore probatorio in ordine all'ipotetico pregiudizio patrimoniale che ne sarebbe derivato, in quanto non vertente "sul fatto oggetto di accertamento" (cfr. Cass. n. 569/2015, conf., ex plurimis, d. n. 8357/2007, Id. n. 7414/2017); pregiudizio che, in ogni caso, avrebbe inciso sulla sfera giuridica della predetta società, non già su quella del F(omissis), per quanto dianzi chiarito.

Dalla deposizione resa dal teste (omissis) è emersa conferma che fu proprio il F(omissis) a pagare, per un valore complessivo pari a circa 150-200 milioni di Lire, orologi ed altri oggetti preziosi che i dirigenti della banca (omissis) e (omissis) avevano scelto e ritirato, senza corrispondere il relativo prezzo), presso la gioielleria (omissis), avendo provveduto a saldo del corrispettivo, per l'appunto, l'attore. Non vi è prova, tuttavia, che i pagamenti de quibus siano stati effettuati con denaro personale dell'attore. Pare peraltro poco credibile che, ove quest'ultimo si fosse trovato in uso stato di soggezione rispetto ai predetti funzionari e fosse stato effettivamente costretto a quelle "regalie" ed a sottostare alle loro illecite pretese al fine di impedire la revoca degli affidamenti concessi dalla banca alla società della quale deteneva la maggioranza del capitale, egli non abbia conservato traccia documentale di detti esborsi, ammontanti a quel considerevole importo complessivo, tenuto anche conto della natura dei beni oggetto di acquisto (orologi di valore e preziosi). Il teste (omissis), Maresciallo dei Carabinieri in servizio presso la Stazione di Massa, ha confermato l'esito delle indagini trasfuso nel resoconto di polizia Giudiziaria in data 14.05.2008 indirizzato alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale nel procedimento n. xxxx R.G., nel quale risultano riportate, in prevalenza, dichiarazioni rese dallo stesso F(omissis) (sostanzialmente corrispondenti alla versione dei fatti contenuta negli scritti difensivi dimessi nel presente giudizio), essendosi, per il resto, in detta nota dato atto dei risultati dei restanti atti di indagine, consistenti, essenzialmente in quanto riferito in quella sede dal predetto (omissis) (in sostanziale conformità alla deposizione dal medesimo resa nel presente giudizio), nella verifica di prelievi di consistenti somme di denaro da parte di P(omissis) (dipendente di A(omissis) s.r.l. da oltre un anno, allorché divenne amministratore della stessa società), nonché di cessioni di crediti inesistenti da parte di A(omissis) s.r.l. o inerenti a fatture sconosciute, in quanto emesse per prestazioni non effettivamente svolte, o già pagate, o annullate con corrispondenti note di credito, ovvero eseguite per importi diversi da quelli fatturati, ciò che ha trovato riscontro in quel contesto di indagine, in particolare, nelle dichiarazioni acquisite da (omissis), socio accomandatario della ditta (omissis), (omissis), responsabile del Servizio Finanziario del Comune di (omissis), (omissis), responsabile del Settore Opere Pubbliche del Comune di (omissis), (omissis), responsabile del procedimento dei lavori di arredo urbano e viabilità comunale di (omissis), (omissis), dirigente del Servizio Fabbri della (omissis). Al di là di quelle consistenti nelle dichiarazioni del F(omissis), le informazioni raccolte nel corso delle indagini, quali compendiate nella citata nota di Polizia Giudiziaria del 14.05.2008 attengono, in definitiva, anch'esse a condotte pregiudizievoli per A(omissis) s.r.l., non già per la sfera giuridica personale dell'attore; dovendosi ribadire, in proposito, quanto in precedenza precisato circa l'autonoma soggettività della stessa società. Dalla richiamata informativa, peraltro, non paiono emergere elementi di prova a sostegno dell'assunto attoreo, circa lo stato di soggezione morale cui sarebbe stato costretto il F(omissis) dai funzionari di BANCA s.p.a. con i quali ebbe ad interloquire, così come in ordine alle minacce dagli

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

stessi provenienti ed a fronte delle quali soltanto, in base alla propria linea difensiva, egli avrebbe provveduto alle già ricordate “regalie” in loro favore, al fatto che la nomina del P(omissis) (già dipendente della società) ad amministratore di A(omissis) s.r.l., autore della denunciata condotta di spoliazione del patrimonio dell’ente, sarebbe avvenuta al fine di compiacere i medesimi funzionari ed alla stipulazione del mutuo ipotecario finalizzato a ripianare l’esposizione debitoria della società soltanto per effetto della minaccia della revoca degli affidamenti concessi, ove ciò non fosse avvenuto. Le allegazioni in questione, a ben vedere, non trovano riscontro negli atti di indagini trasfusi nell’anzidetta informativa di P.G., se non nella dichiarazione resa, in quel contesto, dal medesimo F(omissis), in linea con l’assunto difensivo posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata nel presente giudizio civile.

Con i provvedimenti in forza dei quali le posizioni dei funzionali della banca coinvolti nell’indagine penale risultano essere state archiviate, del resto, si è testualmente rilevato come “non emergano condotte che si siano tradotte in una reale coartazione della volontà del F(omissis) (cfr in proposito anche le puntuali considerazioni del Procuratore della Repubblica di Massa contenute nella richiesta di archiviazione in data 10.03.09 in atti che qui si richiamano) all’epoca in ottimi rapporti con gli odierni indagati, sicchè appare difficile ritenere trattarsi di operazione negoziale simulata ovvero altrimenti illecita e comunque trattandosi di condotte che al più avrebbero cagionato un danno alla banca non al denunciante; argomento che letto in combinato con quanto rilevato nel doc. 7) (i numerosi regali che il F(omissis) dice di aver fatto ai funzionari [...] avevano l’evidente scopo di ingraziarsi i predetti bancari al fine di ottenere denaro in prestito dall’istituto di credito, e quindi in danno della sola Banca, ndr)”; valutazione di segno evidentemente contrario rispetto alla ricostruzione dei fatti prospettata dall’attore. E’ lo stesso F(omissis), del resto, ad aver rappresentato che A(omissis) s.r.l., “negli anni 1999-2000”, si rese aggiudicataria di appalti pubblici di considerevole valore, ciò che rese evidentemente necessario procurarsi liquidità al fine di dar corso all’esecuzione delle opere, e che la stessa società non disponeva di “garanzie di alcun tipo (se non di mera firma)” ai fini della concessione di linee di credito bancarie (cfr. citazione, pag. 1). Ciò posto, in difetto di specifica conferma istruttoria (della quale non si evince traccia né nella documentazione versata in atti, né nelle deposizioni assunte in giudizio), la ricostruzione posta a fondamento dei succitati provvedimenti di archiviazione - in virtù della quale, in buona sostanza, le “regalie” e i “favori” che l’attore si determinò a fare avrebbero avuto la funzione di consentire alla società dallo stesso partecipata di beneficiare di un credito bancario al quale non avrebbe altrimenti avuto modo di accedere - non pare mero verosimile di quella prospettata dal F(omissis) a sostegno della propria linea difensiva. In ogni caso, alla stregua del fondamentale principio di cui all’art. 2697 c.c., l’evidenziata carenza probatoria non può che far carico a quest’ultimo, ai fini della decisione. La lettera datata 15.06.2006 a firma del vicedirettore generale dell’epoca di BANCA s.p.a., indirizzata al presidente del collegio sindacale della stessa banca, dimessa a corredo della comparsa conclusionale attorea, anche a prescindere dall’inammissibilità della relativa produzione - in quanto evidentemente tardiva, dovendosi escludere che quanto nella stessa rappresentato costituisca “fatto notorio” estraneo all’ambito applicativo del termine decadenziale imposto dal rito ai fini della deduzione di nuovi mezzi di prova - lungi dall’integrare elementi di valutazione a sostegno dell’assunto del F(omissis), fa riferimento ad uno scenario, così come genericamente adombrato, afferente a condotte pregiudizievoli per la medesima BANCA s.p.a., non già per quest’ultimo.

Ai di là di tali rilievi, risulta peraltro fondata l’eccezione di giudicato spiegata dalla convenuta. Trova in effetti applicazione, nel caso in esame, il principio secondo cui “l’autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte le altre proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito), dovendosi pertanto, ritenersi preclusa una seconda pronuncia in relazione a diversa voce di credito che fosse stata già azionabile in precedente giudizio” (cfr. Cass. n. 21357/2021, conf., ex plurimis, Id. n. 19302/2022, Id. n. 21357/2021, Id. n. 5486/2019, Id. n. 2205/1996, Id. n. 8656/1987, Id. n. 4852/1986, Id. n. 4137/1986, Id. n. 14535/2012, Id. n. 375/2000 Id. n. 2205/1996, Id. n. 6378/1997). Non assume pertanto rilievo, onde escludere l’efficacia del giudicato formatosi sull’intervenuto rigetto dell’eccezione a suo tempo svolta, al fine di contestare l’esistenza e l’entità del credito ivi fatto valere da BANCA s.p.a. (per avere la banca “contribuito allo scoperto di c/c., provvedendo ad accettare fatture e cessioni di crediti su fatture di fornitori di fatto inesistenti o comunque espressamente non accettate dai terzi debitori”), nel giudizio di opposizione radicato dinanzi

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

al Tribunale di Lucca – Sezione Distaccata di Viareggio, (n. 6239/2006 R.G., definito con sentenza n. 1873/2014, passata in giudicato e prodotta a corredo della comparsa di costituzione della convenuta, sub doc. 3), avverso il decreto ingiuntivo emesso a titolo di “scoperto generato sul c/c 210197 ed € 444.333,97 per scoperto sul c/c 210198”, conti sui quali è incontestato fossero “regolate anche le anticipazioni di cui si duole il F(omissis) e oggetto di scambio di favori”, secondo quanto prospettato da parte convenuta nel presente giudizio (cfr. comparsa di costituzione, pag. 2); essendo indifferente che quel tema di indagine abbia già costituito oggetto di cognizione e sia stato in precedenza deciso da altro Giudice sub specie di eccezione, anziché in via di azione, per quanto chiarito; atteso che “la regola per cui l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione, e comunque esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni non dedotte in giudizio che costituiscano, tuttavia, un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione stessa, implica che non rileva se al giudicato si sia pervenuti in base all'accoglimento di determinate ragioni o argomentazioni o mediante la reiezione di altre, essendo sufficiente l'individuazione dell'interesse e del bene della vita tutelato dalla pronuncia del giudice, il quale non può essere rimesso in discussione in un successivo giudizio, al di fuori dei mezzi di impugnazione riconosciuti nei confronti della sentenza passata in giudicato, e salva la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove, verificatesi successivamente al formarsi del giudicato stesso” (cfr. Cass. n. 19032/2002, Id. n. 4348/2017). In altri termini, ciò che rileva affinché il giudicato espliciti i suoi effetti (ex art. 2909 c.c.) è che non risultino superati i limiti oggettivi della sua operatività, rappresentati dai suoi “elementi costitutivi”, ovvero “il titolo” (o “causa petendi”) del diritto che venga dedotto in giudizio (sia in via di azione che ope exceptionis) e “il bene della vita che ne forma oggetto (petitum mediato)” (cfr. Cass. n. 11493/2004, conf. Id. n. 1760/2006, Id. n. 14477/1999); e non risulta contestato che la citazione introduttiva di quel giudizio di opposizione, definito con la succitata sentenza del Tribunale di Lucca, passata in giudicato, contenesse la seguente testuale allegazione difensiva del F(omissis) e degli altri opposenti: “nel merito si evidenzia come il legale rappresentante della A(omissis) s.r.l. abbia depositato presso la Procura del Tribunale di Lucca esposto (che si produce e che risulta anche evocato nel giudizio che ci occupa ... nei confronti della BANCA, con il quale sottolineava un comportamento illegittimo da parte della Banca suddetta; in particolare si fa una ricostruzione della vicenda A(omissis)/C(omissis) nella quale si evidenzia come la CRC avesse di fatto contribuito allo scoperto di c.c. provvedendo ad accettare fatture (e cessioni di fatture verso fornitori) di fatto inesistenti e comunque espressamente non accettate dai terzi debitori” (cfr. comparsa di costituzione di BANCA, pagg. 2-3 e doc. 1 ad essa allegato). A tale riguardo, va rimarcato che “l'esistenza di un giudicato, anche esterno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico; al contrario, poiché il giudicato risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti ... di tal che il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo” (cfr. Cass. n. 16847/2018, conf., ex plurimis, Id. n. 16847/2018, Id. n. 15339/2018, Cass. SS.UU. n. 226/2001); in particolare, con specifico riferimento al caso in esame, “il rilievo dell'esistenza di un “giudicato esterno” non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la cui stessa allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito”). Deve pertanto escludersi che il fatto che la banca convenuta si sia costituita tardivamente abbia precluso il rilievo del richiamato giudicato esterno, laddove la certezza della sua formazione – come per l'appunto nella fattispecie in questione - venga provata attraverso la produzione, da parte di chi ne invochi l'autorità, della sentenza, completa della motivazione, posta a fondamento dell'eccezione e recante il relativo attestato di cancelleria di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n. 28515/2017, Id. n. 5776/2017, Id. n. 27906/2011).

In definitiva, a fronte dell'avvenuta conferma (in forza della succitata sentenza n. xxx, ormai irrevocabile), sia pure per importo di poco inferiore, del credito dedotto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attraverso il quale (anche) il F(omissis) aveva fatto valere, in via di eccezione, l'inadempimento contrattuale della banca nella gestione dei rapporti di conto corrente in relazione ai quali avvennero le operazioni contestate e poste a fondamento dell'azione risarcitoria nel presente giudizio, tale ultima pretesa non può che essere dichiarata inammissibile, in riferimento a quei medesimi fatti costitutivi del controverso diritto al risarcimento, già oggetto di cognizione da parte del Tribunale

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

di Lucca attraverso pronuncia passata in giudicato. In virtù di quest'ultima sentenza la banca convenuta ha svolto, peraltro, anche eccezione di compensazione tra l'avverso (pur contestato) credito risarcitorio ed il controcredito per il quale, a all'esito di quella pregressa causa, risulta essere stata emessa la statuizione condannatoria pecuniaria a carico del F(omissis) e degli altri opposenti, in via solidale tra loro. A tale riguardo, trattandosi di crediti (uno accertato con pronuncia irrevocabile, come già chiarito, l'altro oggetto della presente controversia) entrambi derivanti dai medesimi rapporti contrattuali, rispettivamente a titolo di scoperto di quei conti correnti e di risarcimento per l'inadempimento degli obblighi gravanti sulla banca nella gestione di quei medesimi conti, la compensazione in tal modo eccepita si configura quale compensazione impropria (o atecnica), non soggetta al regime processuale applicabile alle eccezioni in senso proprio; tale essendo, per l'appunto, quella con la quale vengano dedotti, per l'appunto, crediti contrapposti che traggano origine dallo stesso rapporto giuridico; potendo essa, in quanto tale, non costituendo eccezione in senso proprio, essere sollevata da parte convenuta non necessariamente con comparsa di costituzione depositata entro il termine previsto ex artt. 166 e 167 c.p.c. a pena di decadenza, comportando in ogni caso l'esigenza, per il Giudice, di procedere al mero accertamento contabile del dare-avere tra le parti, senza necessità di apposita domanda riconvenzionale o eccezione di compensazione (propria), che postulano, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono (cfr., ex plurimis, Cass. n. 10798/2018, conf., ex plurimis, Id. n. 17390/2007, Id. n. 19208/2011, Id. n. 89871/2011, Id. n. 14688/2012, Id. n. 16800/2015, Id. n. 4825/2019). Da tanto deriva, pertanto, che, anche qualora – diversamente opinando circa le considerazioni sin qui esposte – la pretesa risarcitoria del F(omissis) venisse ritenuta fondata, la statuizione condannatoria a tale titolo dal medesimo pretesa non potrebbe essere pronunciata – almeno fino a concorrenza della somma di € 499.827,50, - oltre per effetto interessi della compensazione impropria con il controcredito, relativo allo scoperto degli stessi conti correnti sui quali risultano avvenute le operazioni contestate nel presente giudizio, accertato in forza della richiamata sentenza irrevocabile del Tribunale di Lucca n. 1873/2014 (cfr. doc. 3 dimesso a corredo della comparsa di costituzione).

Dovendosi escludere, per le ragioni sin qui esposte, l'an debeat, la pretesa risarcitoria non può trovare accoglimento neanche con riferimento ai danni non patrimoniali dedotti dal F(omissis), non essendovi margine per dare corso alla C.T.U. medico-legale richiesta al fine di accertare la riducibilità, sotto il profilo causale, delle patologie di cui lo stesso risulta alla vicenda oggetto di giudizio; richiesta, così come formulata, connotata da inammissibile finalità esplorativa. Tale ultima considerazione vale, evidentemente, per l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. sulla quale ha insistito l'attore nelle conclusioni precisate, che va, pertanto, del pari disattesa.

Il regime delle spese processuali viene definito in conformità al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigetta la domanda proposta da F(omissis) nei confronti di **BANCA**.

Condanna l'attore alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese processuali, che liquida, in complessivi € 10.000,00 per compenso professionale ex D.M. 10.03.2014 n. 55, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.

Così deciso in Carrara, il 29.09.2023.

IL GIUDICE
dott. Domenico Provenzano